

per disposizione legislativa e canoniche, ma
prima vogliamo in virtù di quest'atto, stabilir
i patti e le condizioni, che regolano dovranno
la loro futura unione, dichiarando una, subito, che
non intendono adottare il regime dotale, giusta
come è prescritto dal Codice Civile.

Cio parte Filippo Merabile, volendo contribu-
re al buon decoro e sostegno del suddetto futuro
matrimonio, costituisce in dote alla cenziata sua
figlia Maria Merabile, accettante, e per essa
accettante il predetto, di lei futuro sposo, tanti
oggetti di biancheria, stimati da un perito
retto d'accordo del valore di lire cento, con esp-
sa dichiarazione che la stessa ne produce
la vendita verso lo stesso futuro sposo, che
dichiarerà d'aver già ricevuto i predetti oggetti di
biancheria e ne rilascia ampia e valida quietanza
Lea suddetta Maria Merabile, autorizzata dal
proprio padre, rinuncia all'ipoteca legale,
che le spetterebbe in garanzia della sua dote,
e dispensa me stesso d'accenderla libe-
randomi d'ogni responsabilità.

Dichiara Filippo Merabile di non aver fat-
to altro precedenti donazioni alla detta sua figlia
sono presenti a quest'atto Salvatore ed Au-

tonio Merabile di Filippo, agricoltore, nati
e domiciliati in Rebera, da me Notaro con-
senti.

Detti Salvatore ed Antonino Merabile,
nonché Filippo Merabile, con l'obbligo della
garanzia ai sensi di legge, vendono ed alienano
alla suddetta loro rispettiva sorella e figlia
Maria Merabile, che in compra accetta, le
loro rispettive quote indivise d'una casa ter-
rana, di cui l'altra rimanente quota si
appartiene alla stessa acquirente, sita detta
casa in Rebera, via Ruggiero Normanno,
confinante con casa di Serafina Spinelli
con detta via e con via Altaro, notata nel ca-
tasto fabbricati di Rebera all'art. 392, sot-
to nome di Martina Antonia Merabile
Filippo, segnata al P. civico 19, coll'imp-
robile di 10.

Soggetta la detta casa terrana alla nota gravità,
che l'acquirente si accetta e si obbliga pa-
gare dal prossimo finestre in poi.

Ad averne costei sulle suddette quote indivise
della suddetta casa terrana la proprietà,
il materiale possesso e godimento da oggi in
poi e per sempre; perché i comparanti,